

	  <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>	
<i>Legalità</i>	Istituto Comprensivo Statale "ANTONINO CAPONNETTO" P.zza Ugo La Malfa, 19 - 51015 Monsummano T. TEL 0572/82606 - email: ptic82000q@istruzione.it FAX 0572/958925 - C.M.PTIC82000Q - C.F. 91026960475 sito web: www.icsaponnetto.edu.it	

Al personale docente delle classi III Scuola secondaria

I.C. - "A. CAPONNETTO"-MONSUMMANO TERME Prot. 0005113 del 08/05/2025 IV (Uscita)
--

Al Registro Elettronico

Al sito web

Circolare n°119

**Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO – SCRUTINIO E VADEMECUM
PER LA CONDUZIONE DELLE PROVE**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2024/25 si svolge secondo la normativa ordinaria, per cui è disciplinato dal D.lgs. n. 297/94, dal D.lgs. n. 62/2017 e dall'attuativo DM n. 741/2017. A tali disposizioni si aggiunga il DM n. 14/2024 relativo alla certificazione delle competenze nazionali, nonché il DM 183/2019 relativo alla presidenza della Commissione d'esame.

Scrutinio finale

Presidenza e composizione del consiglio di classe

Le **operazioni di scrutinio intermedio e finale**, effettuate dal consiglio di classe, **sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato**.

La **valutazione** finale è **effettuata collegialmente** dai docenti del **consiglio di classe**, ivi **compresi gli insegnanti di religione cattolica** che esprimono la propria valutazione in merito ai soli studenti che si avvalgono dell'insegnamento, **nonché i docenti di sostegno** che esprimono la propria valutazione in merito a tutti gli studenti della classe (votano dunque tutte le proposte di valutazione relative a tutti gli alunni). Qualora due docenti di sostegno siano assegnati ad uno stesso alunno, la proposta di valutazione è effettuata congiuntamente (esprimono un voto unico)]. Non partecipano allo scrutinio i **docenti impiegati su potenziamento**, i quali forniscono preventivamente al consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Il **consiglio di classe**, in sede di scrutinio, **si configura e opera come organo collegiale perfetto**, per cui tutti i suoi componenti devono essere presenti. Conseguentemente, in caso di assenza di uno dei docenti del consiglio di classe, lo stesso va sostituito con un docente della medesima materia (o che abbia titolo ad

insegnarla) in servizio nella stessa scuola, essendo richiesto il quorum integrale (in modo da non alterare il numero dei votanti).

Modalità di valutazione

La **valutazione**:

- ♦ è effettuata collegialmente dal consiglio di classe coerentemente ai criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, compresi i criteri relativi ai casi di non ammissione alla classe successiva e agli esami, nonché quelli riguardanti il comportamento;
- ♦ per ciascuna disciplina è espressa con voti in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, ossia da un giudizio che descrive i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
- ♦ per l'insegnamento trasversale di educazione civica è espressa con voti in decimi;
- ♦ per il comportamento è espressa attraverso un voto in decimi;
- per l'IRC/attività alternativa è espressa attraverso una speciale nota separata dal documento di valutazione, ove è riportato un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;

Voti e giudizi sono proposte che devono essere deliberate dal consiglio di classe, con decisione assunta, laddove necessario, a maggioranza.

Precisiamo che i voti di Educazione civica sono proposti dal coordinatore dell'insegnamento, previa acquisizione di elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento medesimo; i voti di comportamento e i giudizi globali sono generalmente proposti dal coordinatore di classe (previo confronto con gli altri docenti del consiglio).

Ammissione/non ammissione all'esame

Ammissione

L'ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) e in presenza dei seguenti **requisiti**:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;

- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Riguardo al punto 1, precisiamo che **il consiglio di classe deve verificare, per ciascun alunno, la validità dell'anno scolastico**, ossia se ciascuno ha svolto il previsto numero di ore di lezione. Nel caso di superamento del limite massimo di assenze, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico, deliberando di conseguenza la non ammissione all'esame finale del primo ciclo di istruzione dell'alunno interessato; in tal caso, inoltre, nella verbalizzazione è bene evidenziare che non sono presenti elementi sufficienti per valutare l'alunno.

Precisiamo che è possibile superare il suddetto limite ed essere ugualmente ammessi agli esami (come alla classe successiva), qualora alcune (o tutte) delle assenze effettuate rientrino tra le deroghe deliberate dal collegio docenti.

Voto di ammissione

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione:

- va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;
- può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Non ammissione

In caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei requisiti sopra indicati.

Ai sensi dell'ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025 e della legge 1° ottobre 2024, n. 150, nelle scuole secondarie di primo grado, la valutazione del comportamento torna ad essere espressa in decimi. Qualora il consiglio di classe attribuisca, nello scrutinio finale, un voto di comportamento inferiore a sei decimi, è disposta la **non ammissione all'esame di Stato**, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline curriculari

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata, ampia e debita motivazione, nonché nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Certificazione competenze

In sede di scrutinio finale, infine, viene redatta la certificazione delle competenze

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Riunione preliminare

Nel corso della riunione preliminare, la commissione svolge tutte le attività preliminari allo svolgimento dell'esame. Nello specifico, la commissione definisce:

- gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
- la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle quattro ore;
- l'ordine di successione delle prove scritte;
- l'ordine di successione delle classi per i colloqui;
- predisporre le prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali;
- definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove;
- individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai medesimi;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame degli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Prove d'esame

L'esame si articola in tre prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata

Prova di italiano

Le tipologie di prove previste sono le seguenti:

1. **testo narrativo o descrittivo:** le tracce – come si legge nelle apposite Linee Guida – devono indicare devono contenere *indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all'argomento (tematica), allo scopo (l'effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge)*;
2. **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Le terne sono formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce della terna sorteggiata.

Prova di matematica

Le tipologie di prova previste sono le seguenti:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie. Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Prova di lingue

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni:

1. una per la lingua inglese;
2. una per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo

Il giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

Il voto da attribuire è unico.

Sorteggio tracce

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria. Il sorteggio, come si legge nella nota del 9 maggio 2018, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.

Colloquio

Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione, si pone la finalità di valutare:

- conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali;
- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le parti di studio;
- il livello di padronanza delle competenze connesso all'insegnamento dell'Ed. civica

Valutazione prove e colloquio

Prove scritte

Le prove scritte sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.

La correzione è effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (nel caso della prova di lingue), mentre l'attribuzione del voto è di competenza dall'intera sottocommissione.

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (nota 1865/2017). Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali; in tal caso, l'attribuzione del voto, evidenziamolo, non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Valutazione finale

La valutazione finale:

è deliberata dalla Commissione d'esame, su proposta della Sottocommissione; • è espressa con votazione in decimi ed è frutto della media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra: voto di ammissione e media non arrotondata dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Nello specifico:

1. **la prima media** serve alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio. In tale **prima media non si applicano arrotondamenti** all'unità superiore o inferiore;
2. **la seconda media**, quella che determina il voto finale, si calcola tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media. In questa seconda media, il voto è eventualmente arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.

Esempio

- ammissione con 8
- prova scritta di italiano voto 8
- prova scritta di matematica voto 7
- prova scritta di lingue 8
- colloquio 8
- prima media (media voti prove): $(8 + 8 + 7 + 8) : 4 = 7,75$

- seconda media (media tra: voto ammissione e media voti prove): $(8 + 7,75) : 2 = 7,875$

voto finale 8/10

L'esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Il voto finale dei **candidati privatisti** scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

Attribuzione lode

All'alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode. La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.

Certificazione competenze

Come detto prima, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale per i soli alunni ammessi all'esame, è rilasciata soltanto a quegli allievi che lo superano (l'esame) ed è firmata dal dirigente scolastico.

A partire dall'a.s. 2023/24, il modello di certificazione delle competenze di cui al D.lgs. 742/2017 è sostituito dal modello introdotto con DM n. 14/2024, con il quale *“i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.”*

Come leggiamo nel DM 14/2024:

- **la certificazione è messa a disposizione** sia della famiglia degli studenti, che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo, **all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze** di cui al DM 328/2022 e presente nella piattaforma ministeriale Unica;
- il modello è l'**allegato B** al medesimo DM;
- il **modello B** è **integrato** da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- il **modello B** è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della relativa prova scritta nazionale;
- per gli **studenti con disabilità certificata**, il modello nazionale può essere

accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Alunni con disabilità

Gli alunni con disabilità certificata svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

E' previsto un **attestato di credito formativo** per i soli alunni con disabilità che non si presentino all'esame, attestato di credito formativo costituente titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

L'alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Alunni con DSA e BES certificati

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall'insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Alunni con BES non certificati

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Il Dirigente Scolastico

Delia Dami

(firmato digitalmente)

